

Legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (in Gazz. Uff., 5 gennaio, n. 4). - Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali (1).

(1) L'art. 1, l. 16 luglio 1997, n. 230, ha soppresso il «Fondo», istituito dalla presente legge.

TITOLO I
OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Art. 1.

L'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.

TITOLO II
TITOLO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 2.

Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Art. 3.

Lo spedizioniere doganale non può senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

TITOLO III
ALBI PROFESSIONALI

Art. 4.

Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

Art. 5.

L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 6.

Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

Art. 7.

L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art 1737 del Codice civile, e di vettore.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE
SEZIONE I
I CONSIGLI COMPARTIMENTALI

Art. 8.

Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

Art. 9.

I Consigli compartimentali:

- a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;
- b) vigilano sul comportamento degli iscritti;
- c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;
- d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

Art. 10.

I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 32, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 11.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 25 luglio 2000, n. 213.

Art. 12.

Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonizione;
- c) la censura;
- d) la sospensione temporanea dall'albo;
- e) la cancellazione dall'albo;
- f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'art. 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento

della patente, previsti dalle norme doganali.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

SEZIONE II IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 13.

È costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi (1).

(Omissis) (2).

(Omissis) (2).

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

(1) Comma così modificato dall'art. 32, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.

(2) Comma abrogato dall'art. 32, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale:

a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;

b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'art. 12;

d) (Omissis) (1);

e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

(1) Lettera abrogata dall'art. 8, l. 25 luglio 2000, n. 213.

TITOLO V FONDO PREVIDENZIALE (1)

(1) L'art. 1, l. 16 luglio 1997, n. 230, ha soppresso il «Fondo», di cui al presente titolo.

Art. 15.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (1).

(1) Comma così modificato dall'art. unico, l. 4 marzo 1969, n. 88.